

Codice A1103A

D.D. 8 aprile 2026, n. 281

Annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di cui alla determinazione n. 13 del 21/01/2026 per avvenuto pagamento del processo verbale e susseguente archiviazione degli atti ex art. 18 della L.r. 689/1981 (F. 12/2021 CARABINIERI ACQUI TERME - FN 43 FOR 2021)



ATTO DD 281/A1103A/2026

DEL 08/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di cui alla determinazione n. 13 del 21/01/2026 per avvenuto pagamento del processo verbale e susseguente archiviazione degli atti ex art. 18 della L.r. 689/1981 (F. 12/2021 CARABINIERI ACQUI TERME - FN 43 FOR 2021)

Vista la propria determinazione di ingiunzione n. 13/A11000/2026 del 21/01/2026 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa di Euro 510,61 a carico del signor *omissis* (cod. ben. n. 395643), nato a *omissis* (c.f. *omissis*) e ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, in relazione al processo verbale n. 12/2021 del 14/04/2021 - elevato da agenti della Regione Carabinieri forestale Piemonte nucleo di Acqui Terme - per la seguente violazione:

- art. 10 comma 2 della L.R. 15/2018, in combinato disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n.9-2916 del 26/02/2021 Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi (Allegato A PUNTO 1,4 che estendeva i divieti riguardanti la combustione all'aperto di cui all'art. 10 comma 2 della L.R.15/2018, con anticipo al 15 settembre e prolungamento al 15 aprile) in relazione al divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo vietato (compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile secondo l'ampliamento del periodo nei termini suddetti).

Considerato che:

- con la determinazione dirigenziale sopracitata, era stato previsto il pagamento della sanzione amministrativa ingiunta per Euro 500,00 (accertamento n. 580/2026) e spese di notifica per euro 10,61 (accertamento n. 578/2026);

- a seguito della notifica del provvedimento è stata trasmessa dall'interessato al competente Ufficio regionale la documentazione - ora conservata agli atti - attestante il pagamento, a suo tempo, della

sanzione in misura ridotta pari a complessivi euro 400,00 avvenuta a favore dell'ente scrivente (nei termini di cui all'art. 16 della Legge 689/1981, come espressamente previsto nel verbale richiamato);

verificato il pagamento suddetto, non rilevato dagli uffici inizialmente poiché effettuato da soggetto diverso dal trasgressore;

dato atto altresì che il procedimento deve considerarsi concluso essendo il pagamento della misura ridotta di per sé causa estintiva del rapporto sanzionatorio.

Preso pertanto atto che per effetto dell'avvenuto pagamento si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata la sanzione amministrativa ed occorre procedere all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 13/2026;

ritenuto di annullare il rinvio agli accertamenti 578/2026 (spese di notifica) e 580/2026 (sanzione amministrativa) operato dalla suddetta determinazione, ai fini del relativo controllo di gestione;

attestata la regolarità contabile e amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

DI ANNULLARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'ingiunzione n. 81 del 11/02/2026 a carico di *omissis*, in relazione al processo verbale n. 12/2021 del 14/04/2021;

ed ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendo che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti